



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **80**
in data **16/05/2017**
P.G. n.

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemiladiciassette** addì **16 - sedici** - del mese **maggio** alle ore **10:10** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA DEL TAVOLO INTERISTITUZIONALE PER IL CONTRASTO ALL'OMOTRANSNEGATIVITÀ E PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE LGBT.

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
SASSI Matteo	Vice Sindaco	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	SI
FORACCHIA Serena	Assessore	SI
MARAMOTTI Natalia	Assessore	SI
MARCHI Daniele	Assessore	SI
MONTANARI Valeria	Assessore	NO
PRATISSOLI Alex	Assessore	SI
TUTINO Mirko	Assessore	SI

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Segretario Generale: **CARBONARA Dr. Roberto Maria**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso e considerato:

- che la Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU) impone che «Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione» (art. 14);
- che la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 31 marzo 2010 CM/REC (2010)5 raccomanda agli Stati membri:
 1. di passare in rassegna le misure legislative e di altro tipo esistenti, di riesaminarle periodicamente e di raccogliere e analizzare i dati pertinenti, al fine di monitorare e riparare qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;
 2. di vigilare affinché siano adottate e applicate in modo efficace misure legislative e di altro tipo miranti a combattere ogni discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, a garantire il rispetto dei diritti umani delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali e a promuovere la tolleranza nei loro confronti;
 3. di vigilare affinché le vittime di discriminazione siano a conoscenza dell'esistenza di vie di ricorso giudiziarie efficaci dinanzi a un'autorità nazionale e possano avervi accesso e di accertarsi che le misure dirette a combattere le discriminazioni prevedano, ove necessario, sanzioni in caso di trasgressione e un adeguato risarcimento alle vittime di discriminazione;
 4. di ispirarsi nelle loro legislazioni, nelle loro politiche e nelle loro pratiche ai principi e alle misure enunciati nell'allegato alla presente raccomandazione;
 5. di accertarsi, tramite ogni mezzo e azione appropriata, che la presente raccomandazione e il suo allegato siano tradotti e diffusi nel modo più ampio possibile.

Che la Risoluzione del Consiglio d'Europa (2048)2015 del 22 aprile 2015 sulla «Discriminazione contro le persone transgender in Europa» che invita gli Stati membri ad adottare varie misure in materia di contrasto alle discriminazioni verso le persone transgender;

Che la Risoluzione (380)2015 del Consiglio d'Europa del 24-26 marzo 2015 «Garantire i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT): una responsabilità delle città e delle Regioni europee» invita in particolare gli enti locali e regionali:

- a. per quanto riguarda l'instaurazione di una cultura dei diritti umani: i. ad adottare per le loro città e regioni un piano d'azione chiaro e basato su un approccio olistico, che si impegni a favore della diversità, promuova il rispetto e rifiuti la discriminazione, ispirandosi alle politiche e alle pratiche contenute nell'allegato alla

- Raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere; ii. ad accertarsi che i loro rappresentanti eletti e altre personalità che ricoprono posizioni autorevoli denuncino apertamente qualsiasi incitazione all'odio, all'intolleranza e alla discriminazione o la loro apologia; iii. a introdurre l'educazione ai diritti umani nei programmi degli istituti scolastici e delle altre strutture educative che rientrano nella loro sfera di competenza, per fare in modo che i bambini e gli adolescenti acquisiscano una conoscenza dei diritti umani e comprendano l'importanza del rispetto dell'uguaglianza e della dignità; iv. a organizzare campagne di sensibilizzazione e attività educative rivolte al grande pubblico di ogni età, al fine di sviluppare la comprensione e il rispetto dei diritti delle persone LGBT; v. a promuovere eventi ed attività sul tema della diversità in occasione di specifiche manifestazioni organizzate dalla comunità LGBT;
- b. per quanto riguarda la realizzazione di un'effettiva protezione dei diritti umani: i. a cooperare con gli organi dell'amministrazione centrale, con i poteri locali e regionali, le agenzie specializzate, i gruppi di difesa dei diritti delle persone LGBT e le organizzazioni non governative, al fine di garantire nei loro ordinamenti il pieno rispetto dei diritti umani delle persone LGBT e la complementarietà e la globalità delle disposizioni legislative a ogni livello; ii. a introdurre, se esistono lacune nella legislazione nazionale, delle disposizioni locali destinate a colmare tale vuoto giuridico; iii. a lavorare in collaborazione con le organizzazioni di difesa delle persone LGBT e le ONG impegnate nella promozione dei diritti umani per fare in modo che le questioni LGBT siano integrate nelle misure politiche esistenti o future, al fine di garantire l'adozione di politiche informate e ben adattate, che rispecchino la diversità; iv. a scambiare esempi di buone prassi con altri enti locali e regionali, tramite, ad esempio, le reti di enti locali, quali il Network Rainbow Cities;
- c. per quanto riguarda l'attuazione di politiche e servizi esenti da ogni forma di discriminazione: i. ad attuare una politica di lotta contro la discriminazione e le vessazioni chiara e di grande portata, applicabile al personale e ai servizi della pubblica amministrazione, ma anche ai fornitori di servizi che hanno ottenuto un contratto nell'ambito di una gara di appalto; ii. ad accertarsi che tutti i dipendenti delle amministrazioni locali e regionali, nonché il personale di imprese private aggiudicatrici di un appalto siano adeguatamente formati per promuovere la tolleranza e l'accettazione degli altri e a garantire il rispetto e l'uguaglianza di trattamento di tutti i cittadini; iii. a istituire degli uffici comunali di coordinamento, incaricati di coordinare, a livello di tutti i servizi comunali, le politiche relative alle persone LGBT, di predisporre politiche atte a garantire i bisogni specifici delle persone LGBT, di fornire informazioni sulle questioni legate alle persone LGBT e alle loro associazioni e di sostenerle; iv. a elaborare delle guide per adempiere agli obblighi in materia di diritti umani; v. a effettuare, in cooperazione con i gruppi LGBT locali, un audit sull'erogazione dei servizi e l'accesso ai servizi e a colmare le lacune individuate introducendo nuove politiche, garantendone la pertinenza e l'efficacia grazie a un monitoraggio regolare;
- che la Risoluzione 1728(2010) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 29 aprile 2010, sulla discriminazione basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, che invita gli Stati membri ad attivarsi affinché, tra l'altro: siano garantiti i diritti fondamentali della persone LGBT (come la libertà di espressione, di associazione, di riunione); siano adottate efficaci ed effettive misure di contrasto alle discriminazioni; siano garantiti rimedi effettivi alle vittime e posta fine all'impunità di

chi viola i diritti delle persone LGBT; siano riconosciute le donne LBT come particolarmente soggette a rischio di violenza di genere e dunque destinatarie di idonee misure di tutela e prevenzione; siano previsti i crimini di odio; sia consentito alle persone transgender di modificare la propria identità senza necessità di sterilizzazione o di intervento chirurgico; sia garantito alle persone transgender l'accesso a cure, al lavoro e in generale, la tutela dei diritti fondamentali;

- che il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea attribuisce al Parlamento la possibilità di prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate su sesso e orientamento sessuale, oltre che su razza, origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età (art. 19, TFUE);
- che la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (cd. Carta di Nizza) sancisce il principio fondamentale per cui «È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale» (art. 21, Non discriminazione);
- che la Costituzione italiana agli artt. 2 e 3 dispone:
«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» (art. 2);
«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3);
- che il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cd. «Testo unico sul pubblico impiego» prevede che «Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno» (art. 7);
- che il Decreto Legislativo 9.07.2003, n. 216, «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro» introduce il divieto di discriminazioni – dirette, indirette, ma anche sotto forma di molestie e di ordine di discriminare – in ragione dell'orientamento sessuale (oltre che della religione e delle convinzioni personali, della disabilità, dell'età) per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro, sia nell'ambito pubblico, sia nel settore privato, disponendo le misure necessarie affinché tali fattori non siano causa

di discriminazione, in un'ottica che tenga conto anche del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini (artt. 1-3).

- che il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna», come modificato dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 196, in «Attuazione della direttiva 2004/113/CE attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura» e dal Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 in «Attuazione della Direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (Rifusione)».
- che la Legge 13 luglio 2015, n. 107, «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» tra gli obiettivi prioritari dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche prevede anche lo «sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri» (art. 1, co. 7, lett. d), nonché l'attuazione, attraverso il piano triennale dell'offerta formativa, «dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori»;
- che L'Italia attraverso l'UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali - operante presso il Dipartimento per le Pari opportunità (DPO) ha aderito al programma sperimentale proposto dal Consiglio d'Europa per attuare la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 31 marzo 2010 CM/REC (2010)5 nel nostro Paese attuando una STRATEGIA NAZIONALE LGBT (Lesbiche Gay Bisessuali Trans) su base triennale 2013-2016 e incentrata sulla formazione nei settori Educazione e istruzione, Lavoro, Sicurezza e Carceri, Comunicazione e Media. La Strategia ha individuato nella formazione lo strumento principale di intervento. Sono stati formati i vertici apicali delle Forze dell'Ordine, della Pubblica Amministrazione e delle categorie datoriali e i dirigenti scolastici regionali.
- che la Legge Regionale 27 Giugno 2014, n. 6, «Legge Quadro per la Parità e contro le Discriminazioni di Genere» prevede che «La Regione Emilia-Romagna favorisce il pieno sviluppo della persona e sostiene la soggettività e l'autodeterminazione femminile come elemento di cambiamento e progresso della società; contrasta ogni tipo di violenza e discriminazione di genere in quanto lesive dei diritti umani, della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona; promuove la cultura della rappresentanza paritaria, del potere condiviso, della prevenzione, cura e benessere della persona anche in relazione al genere, dell'educazione e della valorizzazione delle differenze di genere per il contrasto agli stereotipi contro tutte le discriminazioni; favorisce l'equilibrio tra l'attività lavorativa, professionale e la vita privata e familiare per donne e per uomini; promuove e coordina azioni e strumenti volti all'attuazione della presente legge nel rispetto di quanto disposto dalle norme internazionali, comunitarie e nazionali, e da leggi e programmi regionali» (art. 1, co. 2);

Inoltre, «1. La Regione Emilia-Romagna, anche attraverso il Centro regionale contro le discriminazioni di cui all'articolo 41, i centri antiviolenza e le associazioni femminili di comprovata esperienza e radicamento territoriale, sostiene progetti e iniziative in ogni scuola di ordine e grado volti a perseguire gli obiettivi di educazione e formazione alla cittadinanza di genere e alla cultura di non discriminazione, in particolare per superare gli stereotipi che riguardano il ruolo sociale, la rappresentazione e il significato dell'essere donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini nel rispetto dell'identità di genere, culturale, religiosa, dell'orientamento sessuale, delle opinioni e dello status economico e sociale.

2. La Regione, anche in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, università, scuole e istituti, enti di formazione, centri documentazione delle donne e di genere, promuove progetti che: a) favoriscano in tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia e l'università, un approccio multidisciplinare e interdisciplinare al rispetto delle differenze, al superamento degli stereotipi e delle discriminazioni multiple, allo studio dei significati socio-culturali della sessualità e dell'identità di genere» (Art. 7, Educazione);

Infine, «1. La Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo delle donne e dell'associazionismo femminile nell'elaborazione e nella diffusione della cultura paritaria come leva fondamentale per il progresso della società, della conoscenza, del comportamento, dei saperi e delle attitudini per l'affermazione del rispetto reciproco nella diversità e nelle differenze, nonché come strumento di prevenzione e contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista anche di tipo omofobico e transfobico» (Art. 8, Cultura);

- che dal 2005 l'Amministrazione Comunale ha avviato una positiva esperienza di collaborazione con l'associazione Arci Gay Gioconda di Reggio Emilia attraverso convenzioni annuali finalizzate alla realizzazione di iniziative e attività per la promozione di pari opportunità fra persone di diverso orientamento sessuale, diffusione di una cultura dei diritti, contrasto alle discriminazioni di genere;
- che con la Deliberazione della Giunta Comunale n° 81, PG 14060 del 6 maggio 2013 il Comune di Reggio Emilia ha approvato l'adesione alla rete R.E.A.D.Y. - Rete Nazionale delle Amministrazioni Pubbliche Anti Discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere, e deliberato di sottoscrivere la Carta di Intenti.
- che è intenzione dell'Amministrazione Comunale dare attuazione ai principi individuati nelle normative di varia fonte sopra citate, attraverso strumenti concreti che consentano ai vari soggetti aventi diverse funzioni nel territorio di agire nell'ambito delle proprie competenze ma in modo sinergico nel perseguimento di tali principi;
- che in modo più specifico è obiettivo dell'Amministrazione Comunale l'attuare azioni volte al contrasto non solo di fenomeni quali l'omofobia e la transfobia, già oggetto da molto tempo di studi e ricerche che ne hanno ormai individuato in modo sufficientemente gli ambiti ed i comportamenti, ma anche ed in modo particolare dei nuovi fenomeni dell'omonegatività e transnegatività, che hanno contorni più incerti e richiedono più attenzione quanto alla loro identificazione;
- che a tal fine il Comune di Reggio Emilia ha ricevuto adesioni da vari soggetti per la costituzione di un Tavolo interistituzionale per il contrasto all'omotransnegatività e per l'inclusione delle persone lgbt;

- che per avviare l'attività di questo organismo si ritiene di approvare il protocollo d'intesa, nel testo di cui all'allegato A della presente deliberazione, da sottoporre all'esame ed alla firma da parte dei componenti del Tavolo interistituzionale per il contrasto all'omotransnegatività e per l'inclusione delle persone lgbt;
- che alla firma del protocollo d'intesa farà seguito, entro la fine dell'anno 2017, la stipula di un protocollo operativo, frutto della collaborazione e del confronto dei vari soggetti istituzionali e contenente le singole linee di azione che si intendono perseguire, nel rispetto del principio per cui l'efficacia delle azioni dipende in gran parte dal continuo rapporto con le istituzioni e le associazioni territoriali di riferimento;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art.49 del DLGS 267/2000 dal Dirigente del Servizio interessato;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1.

Di istituire il Tavolo interistituzionale per il contrasto all'omotransnegatività e per l'inclusione delle persone LGBT, chiamandovi a farne parte oltre al Comune di Reggio Emilia i seguenti soggetti:

Università di Modena e Reggio Emilia

Ufficio scolastico ambito territoriale di Reggio Emilia

Tribunale di Reggio Emilia

Procura della Repubblica di Reggio Emilia

Provincia di Reggio Emilia

Istituzione scuole e nidi d'infanzia di Reggio Emilia

Fondazione per lo sport del comune di Reggio Emilia

Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia

Azienda ospedaliera Santa Maria nuova di Reggio Emilia

Fondazione Mondinsieme di Reggio Emilia

Associazione Arcigay

Istituti penali di Reggio Emilia – C.C. C.R.

2.

Di approvare, nel testo allegato sub. a), il protocollo d'intesa per per il contrasto all'omotransnegatività e per l'inclusione delle persone LGBT;

3.

Di determinare che alla firma del protocollo d'intesa dovrà fare seguito, entro la fine dell'anno 2017, la stipula del protocollo operativo contenente il dettaglio delle azioni da mettere in campo da parte dei vari soggetti.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrono particolari motivi di urgenza;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

VECCHI Luca

IL SEGRETARIO GENERALE

CARBONARA Roberto Maria